



**CNNL – LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE  
(Scaduto il 31.12.2015)**

**RINNOVATO IL 3 DICEMBRE 2017**

## **INDICE**

### **CCNL – LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONI**

**RINNOVATO IL 3 DICEMBRE 2017**

Pag	2	Due anni di trattative
Pag	4	Iter dei lavori
Pag	5	Nuova classificazione del personale viaggiante
Pag	6	Nuove scale parametrali e struttura salariale
Pag	7	Una tantum
Pag	8	Assenteismo
Pag	9	Trattamento per i lavoratori nuovi assunti
Pag	10	Neo patentati
Pag	11	Settimana mobile
Pag	12	Lavoro a chiamata
Pag	13	Risarcimento danni
Pag	14	Ritiro patente / carta conducente
Pag	14	Articolo 38 - Secondo livello di contrattazione
Pag	15	Sezione Artigiana

**CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE SIGLATO IL 3.12.2017  
DUE ANNI DI TRATTATIVE**

Il 3 Dicembre 2017, dopo due anni di trattative ed un rush finale di cinque giorni andati avanti ad oltranza, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, SnaCasartigiani, CLAAI e tutte le associazioni di settore insieme a FILT CGIL FIT CISL E UILTRASPORTI UIL, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL logistica trasporto merci e spedizione, scaduto il 31 dicembre 2015.

Il nuovo testo contrattuale avrà una vigenza di 4 anni e scadrà il 31.12.2019.

A seguito della difficile trattativa, durante la quale non sono mancati momenti di tensione è stata sottoscritta una intesa che sancisce le peculiarità dell'Artigianato e della Imprese associate alle nostre federazioni.

Molti gli elementi innovativi: la nuova classificazione del personale, la settimana mobile e la discontinuità automatica per il personale viaggiante, misure di contrasto dell'assenteismo, la caduta del divieto di utilizzo del lavoro intermittente, il riconoscimento della bilateralità propria del nostro sistema.

In particolare, la classificazione del personale viaggiante non è più legata alla portata dei mezzi bensì alla tipologia dei servizi svolti; ciò consentirà rispetto al passato, un'applicazione più ampia dell'orario di lavoro discontinuo.

La nuova classificazione del personale viaggiante dell'autotrasporto, definito "operai specializzati area professionale C", è divisa in tre qualifiche ad ognuna delle quali corrispondono specifici parametri:

	<b>QUALIFICA 3 ( Q3 )</b>	<b>QUALIFICA 2 ( Q2 )</b>	<b>QUALIFICA 1 ( Q1 )</b>
<b>PARAMETRI</b>	<b>A – B – C</b>	<b>D – E – F</b>	<b>G – H</b>
<b>LIVELLI DI RIFERIMENTO</b>	<b>3° Super</b>	<b>3°</b>	<b>4°</b>

Sono state inoltre introdotte misure per favorire l'occupazione e per contrastare il dumping sociale perpetuato dalle imprese estere.

Il nuovo CCNL rappresenta un importante strumento per favorire il rilancio del settore, le associazioni datoriali dell'artigianato hanno dato un sostanziale contributo per cercare di migliorarlo ed innovarlo.

Allo stato attuale, il CCNL rinnovato, non contempla la sigla del mondo della cooperazione che non ha partecipato ai lavori finali e quindi, almeno per il momento, non ha sottoscritto il rinnovo.

La presenza contestuale della quasi totalità della rappresentanza del trasporto e delle attività ad esso connesse, da una parte evidenzia la compattezza del fronte datoriale e il grande lavoro di sintesi svolto dalle OO.SS.; dall'altra, come nel precedente rinnovo siglato nel 2013, anche quest'ultima e lunga trattativa, stigmatizza le diversità di interessi delle associazioni di rappresentanza delle imprese che attualmente si riconoscono in questo contratto.

Nonostante la specifica sezione artigiana contenuta del CCNL, la presenza di queste promiscuità di interessi diversi, non agevola sicuramente le rivendicazioni e le specifiche esigenze del mondo dell'autotrasporto artigiano caratterizzato dalla prevalente presenza di dipendenti autisti piuttosto che da quella di impiegati e di lavoratori subordinati con mansioni riconducibili ad attività di logistica e spedizioni.

Infine, in considerazione delle pesanti difficoltà che sta ancora sopportando il settore, è stato concordato che le parti si impegneranno a verificare la sostenibilità delle intese economiche contenute nel rinnovo contrattuale, con l'obiettivo di verificare la competitività aziendale ed il mantenimento del livello occupazionale. Tale verifica avrà inizio entro il mese di Luglio 2019.

Nel riservarci l'eventuale predisposizione di una nota di maggiore approfondimento, nelle pagine che seguono si riporta una sintesi delle principali tematiche contenute nel rinnovo contrattuale siglato il 3 Dicembre 2017.

## CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE SIGLATO IL 3.12.2017 ITER DEI LAVORI

Il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, come noto, era scaduto il 31 Dicembre 2015 ed i lavori per il suo rinnovo, sono stati ultimati con la firma intervenuta il 3 Dicembre 2017; in questo arco temporale la trattativa è stata caratterizzata dalle seguenti principali tappe:

- ⇒ **Il 26 Maggio 2015** viene comunicata alle OO.SS. la disdetta del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione e la richiesta di avviare il confronto per la definizione di uno specifico contratto dell'autotrasporto di merci c/terzi
- ⇒ **sino al 12 Gennaio 2016**, gli incontri con le OO.SS. sono stati sporadici ed interlocutori e si sono focalizzati sul contenzioso tra chi rivendicava un contratto autonomo dell'autotrasporto (UNATRAS – ANITA) e le OO.SS. che invece si sono sempre dichiarate inamovibili nel riconoscere un unico contratto di filiera (che contemplasse anche il mondo delle spedizioni)
- ⇒ **dal 13 Gennaio 2016**, è stato deciso di accantonare momentaneamente le divergenti posizioni e di entrare nel merito istituendo un apposito TAVOLO DELL'AUTOTRASPORTO E DELLA LOGISTICA in cui affrontare tutte le tematiche ad esso riconducibili; CGIL-CISL-UIL hanno portato avanti i lavori dividendosi su altri due altri tavoli: quello del mondo delle spedizioni (Confetra, Assologistica, ecc.) e quello della cooperazione
- ⇒ **6 Ottobre 2017**, termina l'attività dei tavoli separati e si avvia il confronto sul tavolo unitario
- ⇒ **3 Dicembre 2017**, dopo un serrate finale di cinque giorni, si arriva alla sottoscrizione del rinnovo contrattuale
- ⇒ Per completare lo scenario, va evidenziato che contemporaneamente all'attività di confronto che è intervenuta sul tavolo dell'autotrasporto, si è svolta, con le OO.SS., un'attività parallela per la definizione della **SEZIONE ARTIGIANA** contemplata all'interno del CCNL dell'autotrasporto.

**CCNL SIGLATO IL 3.12.2017: NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE VIAGGIANTE - DECLARATORIA AREA PROFESSIONALE "C" – ELABORAZIONE CNA FITA**

**Appartiene a questa area il personale viaggiante, in possesso delle patenti corrispondenti ed adibito alla guida dei vari automezzi, avente specifica professionalità**

Qualifica	Vecchi livelli di riferimento	Parametri		Orario di lavoro	Profili professionali di riferimento La classificazione del personale viaggiante non è più legata alla portata dei mezzi bensì alla tipologia dei servizi svolti ( in funzione delle mansioni, del tipo di portata e della tipologia del veicolo); vengono quindi individuate 3 Qualifiche e corrispondenti parametri : Q1 = G-H Q2 = D-E-f Q3 = A-B-C . Questa nuova impostazione consentirà un'applicazione più ampia dell'orario di lavoro discontinuo.	Tipologie attività di riferimento <b>PROFILI ESEMPLIFICATIVI NUOVO CCNL</b>
		VECCHI	NUOVI			
Q 1	4°	<b>"H"</b>		39 (Estendibile a 44 ore solo tramite accordi di 2° livello art. 11 Quinquies )	<b>Patente B - NO cronotachigrafo</b> Personale per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 quinquies che prevede la possibilità di estendere l'orario ordinario a <b>44 ore solo tramite accordi di 2° livello</b> territoriali/aziendali <b>PROFILI ESEMPLIFICATIVI VECCHIO CCNL</b> : altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello	Conducenti con particolari abilitazioni, ad es. conducenti che trasportano materiali radioattivi e/o esplosivi  Conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso. Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo adibiti a trasporti a lungo raggio.
		122	<b>124,50</b>			
		<b>"G"</b>				
		122	<b>124</b>			
Q 2	3° Super	<b>"F"</b>		47	<b>Patente C - Autocarri isolati - SI cronotachigrafo</b> Personale nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 Bis	Servizi di trasporto merci in ambito nazionale ed internazionale soggetti a specifiche normative e abilitazioni (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, etc.) per i quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62
		128	<b>132</b>			
	3°	<b>"E"</b>		47	<b>Patente C - Autocarri isolati - SI cronotachigrafo</b> Personale nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 Bis	Operazioni di trasporto merci in ambito nazionale ed internazionale (non sottoposte a particolari abilitazioni, es. container, casse mobili, groupage, centinati, ecc.) per i quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62 .
		128	<b>129</b>			
	3°	<b>"D"</b>		39	<b>Patente C - Autocarri isolati - SI cronotachigrafo</b> Personale per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 Bis <b>PROFILI ESEMPLIFICATIVI VECCHIO CCNL</b> : Autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 q.li; trattoristi (CCNL trasporto merci); addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate	Servizi di trasporto effettuati all'interno di aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche, interportuali e cave; servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa area e per le quali l'impegno giornaliero termina presso lo stesso luogo di inizio del servizio; servizi effettuati con veicoli dotati di apparati di sollevamento e gru di portata inferiore alle 20 Ton.
		128	<b>128,50</b>			
Q 3	3° Super	<b>"C"</b>		47 (Salvo accordi di 2° livello che potranno variare l'orario)	<b>Patente C – CE - SI cronotachigrafo –</b> Personale nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 Bis <b>PROFILI ESEMPLIFICATIVI VECCHIO CCNL</b> : Conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru; primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali; gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate	Servizi di trasporto merci in ambito nazionale ed internazionale soggetti a specifiche normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, etc.) per i quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62. Trasporti per i quali è necessario operare con specifiche attrezzature (bisarche, apparati di sollevamento e gru di portata superiore a 20 tonnellate, cisterne dotate di apparecchiature di carico e scarico pneumatico, frigoriferi, nonché i trasporti eccezionali, etc.)
		132	<b>133,50</b>			
	3° Super	<b>"B"</b>		47	<b>Patente C – CE - SI cronotachigrafo –</b> Personale nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 Bis	Servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale (non sottoposte a particolari abilitazioni, es. container, casse mobili, groupage, centinati, ecc.) per i quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62
		132	<b>133</b>			
	3° Super	<b>"A"</b>		47	<b>Patente C – CE - SI cronotachigrafo –</b> Personale per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 Bis	Servizi di trasporto effettuati all'interno di aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche, interportuali e cave; servizi di trasporto ripetitivi che hanno origine dalla stessa area e per le quali l'impegno giornaliero termina presso lo stesso luogo di inizio del servizio.
		132	<b>132,50</b>			

**ORARIO DI LAVORO** : l'orario di lavoro ordinario settimanale dei conducenti inquadrati nelle lettere A- B-C-E-F, è quello di cui all'art. 11Bis per il personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue pari a 47 ore; per quelli inquadrati alle lettere D-G-H è di 39 ore settimanali . Nei confronti dei lavoratori di cui alle lettere G-H trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 quinquies, che prevedono l'estensione dell'orario ordinario a 44 ore settimanali, esclusivamente con accordi di secondo livello aziendali/territoriali. L'estensione dell'orario di lavoro ordinario, per la qualifica 3, lettere A, B e C, per la qualifica 2, lettera E, F, sarà realizzata a seguito di verifica tra le parti che dovrà attuarsi tramite comunicazione in cui vengono dichiarate la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della discontinuità. Viene superato il vincolo per cui la discontinuità si riconosceva solo al 3° Livello Super (art. 11 Bis CCNL)

**CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE SIGLATO IL 3.12.2017  
NUOVE SCALE PARAMETRALI E STRUTTURA SALARIALE**

L'aumento di 108 euro mensili (a regime), è suddiviso in 4 rate aventi le seguenti decorrenze:

<b>1° Febbraio 2018</b>	<b>1° Ottobre 2018</b>	<b>1° Maggio 2019</b>	<b>1° Ottobre 2019</b>
<b>€ 25,00</b>	<b>€ 25,00</b>	<b>€ 25,00</b>	<b>€ 33,00</b>

Il contratto rinnovato ha introdotto due scale parametrali, una per il personale fisso e l'altra per quello viaggiante. Nella tabella riportata sotto, **in blu sono indicate le voci di riferimento del personale viaggiante suddiviso secondo le seguenti qualifiche:**

	<b>QUALIFICA 3 ( Q3 )</b>	<b>QUALIFICA 2 ( Q2 )</b>	<b>QUALIFICA 1 ( Q1 )</b>
<b>PARAMETRI</b>	<b>A – B – C</b>	<b>D – E – F</b>	<b>G – H</b>
<b>LIVELLI DI RIFERIMENTO</b>	<b>3° Super</b>	<b>3°</b>	<b>4°</b>

livelli	vecchia retribuzione (al 31.12.2015)	vecchi parametri	nuovi parametri personale FISSO	Nuovi parametri personale VIAGGIANTE Su base scala precedente	Nuovi parametri personale VIAGGIANTE	nuova retribuzione a regime	aumento a regime			vecchia retribuzione	Aumento 1.2.2018	Aumento 1.10.2018	Aumento 1.05.2019	Aumento 1.10.2019	Totale aumenti	Nuova retribuzione
Quadro	€ 2.108,39	169	169			€ 2.246,66	€138,27	FISSO		€ 2.108,39	€32,01	€32,01	€32,01	€42,25	€138,27	€2.246,66
1°	€ 1.979,71	159	159			€ 2.109,80	€ 130,09	FISSO		€ 1.979,71	€30,11	€30,11	€30,11	€39,75	€130,09	€2.109,80
2°	€ 1.818,77	146	146			€ 1.938,22	€ 119,45	FISSO		€ 1.818,77	€27,65	€27,65	€27,65	€36,50	€119,45	€1938,22
<b>3° S</b>	<b>€ 1.642,37</b>	<b>132</b>	<b>132</b>			<b>€ 1.750,37</b>	<b>€ 108,00</b>	FISSO	<b>(*)</b>	<b>€ 1.642,37</b>	<b>€25,00</b>	<b>€25,00</b>	<b>€25,00</b>	<b>€33,00</b>	<b>€108,00</b>	<b>€1750,37</b>
<b>C3</b>	<b>€ 1.642,37</b>	<b>132</b>		<b>133,50</b>	<b>133,50</b>			VIAGGIANTE		€ 1.642,37	€25,09	€25,09	€25,09	€33,12	€108,41	€1.750,78
<b>B3</b>	<b>€ 1.642,37</b>	<b>132</b>		<b>133,00</b>	<b>133,00</b>			VIAGGIANTE	<b>(**)</b>	€ 1.642,37	€25,00	€25,00	€25,00	€33,00	€108,00	€1.750,37
<b>A3</b>	<b>€ 1.642,37</b>	<b>132</b>		<b>132,50</b>	<b>132,50</b>			VIAGGIANTE		€ 1.642,37	€24,91	€24,91	€24,91	€32,88	€107,69	€1.749,96
<b>3°</b>	<b>€ 1.598,78</b>	<b>128</b>	<b>128</b>			<b>€ 1.703,51</b>	<b>€ 104,73</b>	FISSO		€ 1.598,78	€24,24	€24,24	€24,24	€32,00	€104,73	€1.703,51
<b>F2</b>	<b>€ 1.598,78</b>	<b>128</b>		<b>129,50</b>	<b>129,50</b>			VIAGGIANTE		€ 1.598,78	€24,34	€24,34	€24,34	€32,13	€105,16	€1.703,94
<b>E2</b>	<b>€ 1.598,78</b>	<b>128</b>		<b>129,00</b>	<b>129,00</b>			VIAGGIANTE		€ 1.598,78	€24,25	€24,34	€24,34	€32,01	€104,75	€1.703,53
<b>D2</b>	<b>€ 1.598,78</b>	<b>128</b>		<b>128,50</b>	<b>128,50</b>			VIAGGIANTE		€ 1.598,78	€24,15	€24,15	€24,15	€31,88	€104,35	€1.703,13
<b>4°</b>	<b>€ 1.520,42</b>	<b>122</b>	<b>122</b>			<b>€ 1.620,24</b>	<b>€ 99,82</b>	FISSO		€ 1.520,42	€23,11	€23,11	€23,11	€30,50	€99,82	€1.620,24
<b>H1</b>	<b>€ 1.520,42</b>	<b>122</b>		<b>124,50</b>	<b>124,50</b>			VIAGGIANTE		€ 1.520,42	€23,40	€23,40	€23,40	€30,89	€101,10	€1.621,52
<b>G1</b>	<b>€ 1.520,42</b>	<b>122</b>		<b>124,00</b>	<b>124,00</b>			VIAGGIANTE		€ 1.520,42	€23,31	€23,31	€23,31	€30,77	€100,69	€1.621,11
4° J	€ 1.480,57	119	119			€ 1.577,93	€ 97,36	FISSO		€ 1.480,57	€22,54	€22,54	€22,54	€29,75	€97,36	€1.577,93
5°	€ 1.450,06	116	116			€ 1.544,97	€ 94,91	FISSO		€ 1.450,06	€21,97	€21,97	€21,97	€29,00	€94,91	€1.544,97
6°	€ 1.354,55	109	109			€ 1.443,73	€ 89,18	FISSO		€ 1.354,55	€20,64	€20,64	€20,64	€27,25	€89,18	€1.443,73
6 J	€ 1.246,35	100	100			€ 1.328,17	€ 81,82	FISSO		€ 1.246,35	€18,94	€18,94	€18,94	€25,00	€81,82	€1.328,17

(\*) Livello di riferimento per calcolo aumenti personale fisso (\*\*) Livello di riferimento per calcolo aumenti personale viaggiante

**CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE SIGLATO IL 3.12.2017  
UNA TANTUM**

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula del CCNL (3.12.2017) verrà corrisposto un **importo forfetario lordo pro-capite di 300 euro** maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo sarà erogato in due tranches:

- **EURO 200** = con la retribuzione del mese di **Marzo 2018** (per le **imprese artigiane** l'importo potrà essere erogato in **due rate di 100 euro ciascuna, con le retribuzioni di Marzo ed Aprile 2018**)
  
- **EURO 100** = con la retribuzione del mese di **Novembre 2018**

**CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE SIGLATO IL 3.12.2017**  
**ASSENTEISMO**

Per **disincentivare il fenomeno dell'assenteismo** che **iniziano il giorno successivo a giornate non lavorative**, le parti hanno convenuto di introdurre una nuova disciplina dei giorni di malattia a carico dell'azienda.

In particolare viene stabilito che ad ogni incremento individuale di periodi di assenze, debba corrispondere un **decremento di retribuzione** pari ad una percentuale del compenso per lavoro straordinario forfettizzato, ovvero da quello risultante dall'applicazione degli articoli 11 e 11 Bis; da questo meccanismo vengono fatte salve alcune patologie che il contratto riconosce ed esonera.

Gli importi trattenuti, saranno redistribuiti nell'ambito degli accordi di cui all'art. 38 del CCNL (secondo livello di contrattazione).

Nelle suddette circostanze, il trattamento economico complessivo della malattia sarà disciplinato come segue:

<b>ASSENTEISMO</b> ( <b>Articolo 11 sexies</b> – Misure per contrastare l'assenteismo del personale viaggiante e/o del personale operativo collegato alla movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto)	
<b>Giorni di malattia</b>	<b>Decremento retribuzione ( parte a carico azienda)</b>
1° episodio	Nessuna
2° episodio	Nessuna
3° episodio	Nessuna
<b>4° episodio</b>	<b>25%</b>
<b>5° episodio</b>	<b>50%</b>
<b>6° episodio</b>	<b>75%</b>
Dal 7° episodio	100% - Dal settimo evento l'azienda non sarà tenuta ad alcuna integrazione

**CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE SIGLATO IL 3.12.2017**  
**OCCUPAZIONE E REINSERIMENTO AL LAVORO - TRATTAMENTO PER I LAVORATORI NUOVI ASSUNTI**

Al fine di incentivare **nuova occupazione** sono state previste **due particolari misure**, di cui una specifica per le **imprese artigiane** (e alle imprese associate alle Organizzazioni datoriali firmatarie la sezione artigiana che è parte integrante del nuovo CCNL).

In entrambi i casi la misura si applica ai lavoratori **con più di 29 anni** assunti a **tempo indeterminato**.

SEZIONE ARTIGIANA					
Nei primi <b>5 anni</b> di rapporto la retribuzione sarà calcolata applicando le seguenti percentuali riferite al livello di inquadramento :					
OCCUPAZIONE E REINSERIMENTO AL LAVORO					
PERIODO	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO
% del salario	85%	90%	90%	95%	95%

IMPRESSE CHE NON RIENTRANO NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA SEZIONE ARTIGIANA				
Fermo restando le modalità di fruizione, la maturazione dei <b>ROL</b> , delle <b>EX FESTIVITÀ</b> e dei <b>PERMESSI</b> , ai dipendenti che rientrano nel piano di <b>nuove assunzioni</b> previsto dagli <b>accordi sindacali</b> , per i successivi <b>3 anni</b> dalla data di assunzione saranno conteggiati come di seguito:				
TRATTAMENTO PER I LAVORATORI NUOVI ASSUNTI				
PERIODO	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO
<b>MODALITÀ DI MATURAZIONE</b>	<b>ROL = maturazione del 30% pari a 12 ore</b>  <b>EX FESTIVITÀ = 1 giornata per il personale non viaggiante</b>  <b>EX FESTIVITÀ = 1 giornata di ex festività e 1,5 giornate di PERMESSI per il personale viaggiante</b>	<b>ROL = maturazione del 60% pari a 24 ore</b>  <b>EX FESTIVITÀ = 2,5 giornata per il personale non viaggiante</b>  <b>EX FESTIVITÀ = 2,5 giornata di ex festività e 2,5 giornate di PERMESSI per il personale viaggiante</b>	<b>ROL = maturazione del 90% pari a 36 ore</b>  <b>EX FESTIVITÀ = 3,5 giornata per il personale non viaggiante</b>  <b>EX FESTIVITÀ = 4 giornata di ex festività e 4 giornate di PERMESSI per il personale viaggiante</b>	<b>Dal quarto anno sarà riconosciuta la maturazione del 100% degli istituti richiamati</b>

**CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE SIGLATO IL 3.12.2017**  
**NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE VIAGGIANTE - NEO PATENTATI**

Al fine di favorire l'inserimento di personale viaggiante e dare impulso alla buona e stabile occupazione, nonché per contenere il ricorso al distacco e alla somministrazione transnazionale e favorire processi di rientro nel Paese delle attività precedentemente delocalizzate (reshoring), le imprese di autotrasporto che **non hanno attivato e realizzato processi di riduzione di personale nel corso dell'ultimo anno**, possono procedere ad assunzioni con le seguenti modalità, **previa verifica positiva** con le RSU ove esistenti e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL competenti territorialmente e loro RSA

**NEO PATENTATI**

**(Articolo 11 ter - nuove assunzioni di personale viaggiante)**

Ai lavoratori neopatentati, titolari di patente di guida da meno di 4 anni, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sarà applicato il seguente trattamento economico:

<b>PERIODO</b>	<b>1° ANNO</b>	<b>2° ANNO</b>	<b>3° ANNO</b>	<b>4° ANNO</b>
% della retribuzione tabellare	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>

**CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE SIGLATO IL 3.12.2017**  
**SETTIMANA MOBILE**

Nell'ambito dei lavori di riscrittura del CCNL, è stato **soppresso il comma 13 dell'articolo 11** che prevedeva l'orario di **lavoro ordinario**, senza la maggiorazione del 50%, **limitato sino alle ore 13.00 del sabato**:

*“fatta eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta (3° LIVELLO Super, 3° livello Super Junior – rif. Art.11 quater –) e 3° livello si intende distribuito fino alle ore 13.00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito delle 4 settimane”.*

Tale intervento è definito nel nuovo testo dell'articolo 11 (orario di lavoro per il personale viaggiante).

Gli effetti di tale modifica sono quelli di aver eliminato il limite delle ore 13.00 del sabato quale soglia del lavoro ordinario settimanale per gli autisti; conseguentemente l'orario di lavoro ordinario settimanale per il personale viaggiante è **distribuito sino ad un massimo di 6 giorni nell'arco della settimana** e, come prima, è conguagliabile nell'arco di 4 settimane.

In questa maniera non solo si evita che le ore lavorate oltre le ore 13.00 del sabato vengano quantificate come straordinario e quindi con l'applicazione della relativa maggiorazione ma la settimana diventa, appunto, “mobile”.

**CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE SIGLATO IL 3.12.2017  
LAVORO A CHIAMATA**

Alla premessa del capitulo 3 – Mercato del lavoro è stato **rimosso il divieto di utilizzo del lavoro a chiamata**.

Nel settore del trasporto merci, prima di questa modifica, la possibilità di utilizzo o meno di questo strumento, non aveva precise certezze:

- vi erano posizioni che sostenevano la sua assoluta impraticabilità, nonostante la previsione normativa che richiama esplicitamente il *“personale addetto ai trasporti di persone e di merci”* (punto n. 8 della tabella di cui al R.D. n. 2657/1923) e neppure entro i limiti previsti dal D.lgs. n. 276/2003: sotto a 25 anni e sopra a 55 anni
- altre che invece ritenevano la possibilità di utilizzo entro i sopra richiamati limiti di età

Venendo meno l'esplicito divieto di utilizzo di questa tipologia contrattuale, si da **uniformità di interpretazione in tutto il territorio nazionale**.

**CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE SIGLATO IL 3.12.2017**  
**RISARCIMENTO DANNI**

Il CCNL stabilisce le modalità per trattenere i danni provocati dal lavoratore, **previa adozione del provvedimento disciplinare del rimprovero scritto.**

<b>RISARCIMENTO DANNI</b> (Articolo 32 - diritti e doveri del lavoratore – Provvedimenti disciplinari – licenziamenti)		
<b>SINO A 3.500 EURO</b>	<b>OLTRE 3.500 EURO</b>	<b>FINO A 1.000 EURO</b>
Al lavoratore verrà addebitato l'intero importo	Potrà essere addebitato al massimo il 75% del danno con un limite di 20 mila euro	Potrà essere esperita la procedura semplificata sindacale che consente una riduzione della trattenuta del danno al lavoratore.

**CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE SIGLATO IL 3.12.2017  
RITIRO PATENTE / CARTA CONDUCENTE**

Nel caso di ritiro della patente/carta conducente, è stato **rimosso l'obbligo di adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro corrispondendogli la retribuzione**; in questa maniera, per le aziende che occupano più di 6 dipendenti, viene introdotta la **possibilità/facoltà di adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro e corrispondergli la retribuzione**.

**CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE SIGLATO IL 3.12.2017  
SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE**

All'articolo 38, secondo capoverso, dopo il comma 1, è stato introdotto il seguente periodo:

*“le parti stipulanti il presente CCNL, logistica, trasporto merci e spedizione, concordano che al secondo livello di contrattazione si possono sottoscrivere accordi che consentono di favorire la crescita e la competitività delle imprese”.*

Tale disposto è stato il compromesso rispetto alla richiesta delle parti datoriali di trasformare in Premio Di Risultato (PDR), alcune voci quali, ad esempio: ROL ( Riduzione Orario Lavoro – istituto che consente al lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa senza vedere modificata la propria retribuzione), Ferie , Ex Festività, 14° mensilità.

**CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE SIGLATO IL 3.12.2017  
SEZIONE ARTIGIANA**

La **sezione artigiana**, già presente nei precedenti CCNL, è caratterizzata dai seguenti principali elementi

**SFERA DI APPLICAZIONE:** le norme si applicano a tutte le imprese artigiane e alle **imprese associate alle Organizzazioni datoriali firmatarie la sezione artigiana.**

**BILATERALITÀ: la contrattualizzazione nel CCNL**, nel caso del **trasporto di merci esercitato da imprese artigiane** (iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane tenuto presso le CCAA), ha reso **"obbligatorio" il versamento di euro 7,65 mensili/dipendente destinati a EBNA** (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) che sommato a quanto già dovuto per FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo) determina un contributo pari a **euro 125/anno/dipendente.**

**ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - SAN.ARTI:** viene attivata l'iscrizione e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo. Il contributo è pari a **euro 125/dipendente/anno.**

**OCCUPAZIONE E REINSERIMENTO AL LAVORO:**

SEZIONE ARTIGIANA					
Al fine di incentivare <b>nuova occupazione</b> è stataprevista una <b>particolare misura per i lavoratori con più di 29 anni assunti a tempo indeterminato.</b>					
Nei primi <b>5 anni</b> di rapporto la retribuzione sarà calcolata applicando le seguenti percentuali riferite al livello di inquadramento :					
OCCUPAZIONE E REINSERIMENTO AL LAVORO					
PERIODO	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO
% del salario	85%	90%	90%	95%	95%

**STAGIONALITÀ:** in considerazione delle particolarità del settore artigiano nell'autotrasporto, le parti hanno preso atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l'occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui attività è fortemente condizionata dalla domanda del consumatore e dalle disponibilità delle materie prime in alcuni periodi dell'anno; concordano pertanto che il ricorso al lavoro stagionale è possibile oltre che per le attività previste dal DPR 1525/1963 e ss.mm.ii., **anche per quei contratti di lavoro riconducibili all'attività stagionale in senso ampio, ossia quella concentrata in periodi dell'anno e finalizzata a rispondere all'intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali** (esempio - trasporti legati a: settore agricolo, con riferimento ai flussi turistici , ai combustibili, ecc.)

**13° E 14° MENSILITÀ:** fermo restando il diritto alla  **tredicesima e alla quattordicesima mensilità** erogate secondo le regole previste dal CCNL, **le aziende artigiane**, previo consenso reso per iscritto dal lavoratore interessato, **potranno erogare mensilmente i ratei** relativi alle predette mensilità supplementari. Tale consenso potrà essere revocato dal lavoratore in qualsiasi momento.

**LAVORO NOTTURNO:** è stato stabilito che una **diversa organizzazione del lavoro** può essere definita dalla **contrattazione collettiva di II livello** per affrontare esigenze quali **partenze anticipate** o altre necessità comunque riconducibili al sistema logistico territoriale.